

Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, e successive modifiche

Soggetto richiedente

Codice Fiscale: MMLGNR84S11F979L

MAMELI GONARIO

Dati dell'adesione al servizio

N.ro protocollo adesione al servizio: 358570

Data adesione al servizio: 17/07/2019



Accordo di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, e successive modifiche

Il soggetto richiedente, individuato nel frontespizio,

PREMESSO CHE

- l’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni, disciplina la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), ha introdotto, dal 1° gennaio 2019 e con riferimento alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia, l’obbligo di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (di seguito “SdI”) gestito dall’Agenzia delle entrate (di seguito “Agenzia”), salve le specifiche esclusioni stabilite dall’articolo 10-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dall’articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, sono state definite, tra l’altro, le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il SdI;
- con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, come modificato dal predetto provvedimento del 21 dicembre 2018, sono state disciplinate le modalità per il conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica;

- l'*Agenzia*, in conformità alle citate disposizioni, ha previsto l'attivazione di un servizio gratuito di consultazione e acquisizione dei *file* delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI, fruibile in base ad apposita adesione;
- l'art. 6 par.1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016 individua tra i presupposti di liceità del trattamento dei dati l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;
- in caso di mancata adesione al suddetto servizio di entrambe le parti del rapporto economico – cedente/prestatore o cessionario/committente – l'*Agenzia* memorizza e rende consultabile e scaricabile l'intero *file* della fattura elettronica solo fino all'avvenuto recapito della stessa al destinatario; una volta consegnata la fattura, l'*Agenzia* cancella i dati non fiscali, unitamente al dato fiscale relativo alla descrizione dell'operazione, mentre conserva esclusivamente i “dati fattura”, cioè i dati fiscalmente rilevanti di cui all'articolo 21 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g), e alle altre disposizioni tributarie nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il SdI, di cui all'Allegato B del provvedimento del Direttore dell'*Agenzia* delle entrate del 30 aprile 2018.
In assenza di adesione al servizio da parte del consumatore finale non è reso disponibile in consultazione, allo stesso, alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute;
- il suddetto servizio è realizzato e gestito dal partner tecnologico Sogei S.p.A., società *in house* del Ministero dell'economia e delle finanze, in virtù degli specifici accordi contrattuali in essere con l'*Agenzia* stessa,

ADERISCE

Al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici ed accetta integralmente quanto di seguito disciplinato.

Art. 1 - Premessa ed oggetto

La premessa è parte integrante del presente Accordo che ha ad oggetto il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Art. 2 - Condizioni generali del Servizio

L'*Agenzia* mette a disposizione il servizio gratuito di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, accessibile previa espressa adesione da effettuarsi direttamente mediante apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito *web* dell'*Agenzia* stessa.

In tale ambito, l'*Agenzia* memorizza e archivia i dati dei *file* delle fatture in una banca dati dedicata, al fine di consentirne la ricerca, la consultazione e il *download*, ai soggetti aderenti al servizio.

In presenza di adesione effettuata solo da una delle parti del rapporto economico – cedente/prestatore o cessionario/committente – l'*Agenzia* memorizza i dati dei *file* delle fatture elettroniche nella loro interezza e li rende disponibili per la consultazione e il *download* esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione (soggetto IVA o consumatore finale) e, in caso di adesione da parte di un operatore IVA, all'intermediario appositamente delegato dallo stesso. Sono rese disponibili in consultazione le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile l'attestazione di adesione al servizio.

I *file* delle fatture elettroniche memorizzati sono comunque cancellati entro 60 giorni dal termine del periodo di consultazione (quindi entro 60 giorni a partire dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI).

In ogni caso vengono memorizzati i “dati fattura”, così come descritti in premessa, fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi nei quali l'*Agenzia* sia parte e detti dati vengano in rilievo.

Resta fermo che, nel caso di adesione al servizio di conservazione da parte del cedente/prestatore, il *file* sarà conservato per 15 anni, così come previsto dall'accordo di conservazione, e per le sole finalità dell'accordo stesso.

Art. 3 - Recesso dal Servizio

Il recesso dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici è effettuato mediante la medesima funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito *web* dell'*Agenzia*.

Il recesso è immediatamente efficace e comporta l'interruzione del servizio di consultazione di tutte le fatture ricevute dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile l'attestazione di avvenuto recesso dal servizio.

A seguito del recesso non saranno più consultabili le fatture ricevute nel periodo in cui vigeva l'adesione al servizio, ferma restando la possibilità, prima del recesso, di effettuare il *download* (anche massivo) di tutti i *file* delle fatture ricevute nel periodo di vigenza dell'accordo. Anche in caso di successiva nuova adesione al servizio le predette fatture non saranno più consultabili.

In caso di recesso effettuato, nel medesimo periodo, sia dal cedente/prestatore che dal cessionario/committente, l'*Agenzia*, ferma restando la memorizzazione dei “dati fattura”, cancella i *file* delle relative fatture.

Art.4 Trattamento dei dati personali

L'*Agenzia* agisce in qualità di Titolare del trattamento e si avvale di Sogei S.p.a, con sede in Roma, in qualità di Responsabile del trattamento.

Il servizio consente di consultare o scaricare le fatture elettroniche emesse o ricevute tramite SdI nell'area riservata del sito *web*.

I dati oggetto del trattamento sono tutti i dati presenti nella fattura.

L'*Agenzia* tratta i dati presenti nella fattura sulla base del presente accordo, ai sensi dell'art. 6 par.1 lett. b) del Regolamento 2016/679, e i "dati fattura" in adempimento a precisi obblighi di legge.

Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679, nonché eventualmente alla categoria di dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento stesso.

Nell'ambito del presente accordo il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

L'*Agenzia*, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, del Regolamento (Ue) 679/2016, risponde per il danno causato dal trattamento in caso di inadempimento degli obblighi di cui al medesimo Regolamento.

Fermo restando quanto previsto dal paragrafo precedente in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l'*Agenzia*, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 3, del Regolamento stesso, è esonerata da responsabilità nei confronti del soggetto che aderisce al servizio (o nei confronti di altri soggetti, direttamente o indirettamente, ad esso collegati), per danni, diretti o indiretti, perdite di dati, violazione di diritti di terzi, ritardi, malfunzionamenti, interruzioni totali o parziali che si dovessero verificare in corso di esecuzione del servizio, se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Pertanto, l'*Agenzia* non è responsabile ove gli eventi dannosi siano connessi o derivanti da:

- fatture elettroniche trasmesse e ricevute, tramite il SdI, contenenti dati non accurati, o non corretti, o in un formato diverso da quello previsto, o non completi, o di scarsa qualità;
- forza maggiore o caso fortuito (anche nella fattispecie di fatto del terzo);
- situazioni oggettivamente al di fuori della sfera di controllo e delle possibilità di intervento dell'*Agenzia*.

I *file* delle fatture elettroniche memorizzati sono comunque cancellati entro 60 giorni dal termine del periodo di consultazione (quindi entro 60 giorni a partire dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI).

In ogni caso vengono memorizzati i “dati fattura”, così come descritti in premessa, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi nei quali l’*Agenzia* sia parte e detti dati vengano in rilievo.

Resta fermo che, nel caso di adesione al servizio di conservazione da parte del cedente/prestatore, il *file* sarà conservato per 15 anni, così come previsto dall’accordo di conservazione, e per le sole finalità dell’accordo stesso.

L’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e/o verificarne l’utilizzo.

L’interessato, qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.

Il dato di contatto del Titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, è: Agenzia delle entrate, con sede in via Giorgione 106, 00147 – Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: indirizzo di posta elettronica entrate.dpo@agenziaentrate.it.

Si approva specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile la clausola di cui all’articolo 3 – Recesso dal servizio.